

Deliberazione n.82/2021/VSGC



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 26 maggio 2021

Comune di Soliera (MO)

Verifica sul funzionamento dei controlli interni

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria

una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 121/2020/INPR del 14 dicembre 2020, di approvazione del programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 27 ottobre 2020;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Soliera per l'esercizio 2019;

VISTA la risposta fornita dall'Ente acquisita in riscontro alla nota istruttoria avente di questa Sezione avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito a quanto attestato nel suddetto referto;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 57 del 25 maggio 2021 con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i relatori, referendari Marco Scognamiglio ed Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 14/2018/INPR ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017. Il questionario, pur conservando le principali caratteristiche di forma e contenuto delineate dalle linee guida approvate negli anni precedenti, ha introdotto innovazioni sostanziali privilegiando una logica di sistema, con modifiche nella struttura e nel numero delle sezioni in cui si articola lo schema di relazione, e la creazione di una sezione introduttiva che compendia le domande da cui è possibile evincere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dall'ente, la sua conformità al disposto

normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie.

2. L'esito dell'analisi dei questionari per l'**esercizio 2017**, riguardanti 773 amministrazioni, di cui 681 Comuni sopra i 15.000 abitanti e 92 enti di area vasta tra Province (82) e Città metropolitane (10), è stata compendiata nella relazione allegata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019 del 29 luglio 2019 sulle modalità e sul grado di applicazione della normativa sui controlli interni. L'analisi si è avvalsa soprattutto di indicatori idonei a monitorare se la programmazione fosse adeguata, se si raggiungessero i livelli di efficacia, efficienza ed economicità prestabiliti, se la quantità e qualità dei servizi fossero in linea con i requisiti richiesti e se l'organizzazione fosse corrispondente agli scopi. Dall'esame complessivo delle risposte fornite al questionario, attraverso la sommatoria ottenuta delle posizioni in graduatoria ottenute in ciascuna delle tre classi di indicatori di funzionalità (indicatori di struttura, di efficienza e di efficacia), il Comune di Soliera è risultato tra gli enti classificati a rischio "*medio-alto*" di controllo, situazione questa che secondo la Sezione delle Autonomie, connota gli enti che "*stentano ancora ad avviare numerose tipologie di controlli e, per lo più, tendono a considerare i controlli interni come un semplice adempimento formale (piuttosto che un'opportunità ed una garanzia per l'Ente) [...] mantengono un basso livello di produttività di report, spesso inferiore alle stesse previsioni regolamentari (specie nei controlli di gestione, strategici, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi)*".

3. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 22/2019/INPR del 29 luglio 2019, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'**esercizio 2018** e, con deliberazione n. 19/2020/INPR del 27 ottobre, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'**esercizio 2019**; Inoltre, con deliberazione n. 18/2020/INPR del 22 ottobre, sempre la Sezione delle autonomie ha approvato apposite linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19;

4. Il questionario-referto relativo all'esercizio 2019, per il Comune di Soliera, attesta quanto segue.

A. SISTEMA DEI CONTROLLI

i. Il sistema dei controlli interni non è esercitato in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'ente con riferimento al controllo sulla qualità dei

servizi (**domanda 1.1 lett. f) del questionario**);

ii. non è stato prodotto uno dei 2 report previsti sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (**1.2 lett. a**)

iii. sono state registrate criticità nell'organizzazione o nell'attuazione dei seguenti controlli (**1.4**):

	grado di criticità rilevato
b) Controllo di gestione	Alto
f) Controllo strategico	Alto
e) Controllo sugli organismi partecipati	Alto
f) Controllo sulla qualità dei servizi	Alto

iv. non risultano avviate azioni correttive in relazione a n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo di gestione**, n. 2 report ufficializzati nell'ambito del **controllo strategico**, n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo sugli equilibri finanziari**, n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo sugli organismi partecipati (1.5)**;

v. non sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni in un'ottica di maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo (**1.6**).

B. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

vi. Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (**2.4**) e gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (**2.4-bis**);

vii. non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (**2.7**);

viii. non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014 (**2.8**).

C. CONTROLLO DI GESTIONE

- ix.** L'ente dichiara che non è disponibile un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (**3.1**);
- x.** i regolamenti o le delibere dell'Ente non prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni, in quanto "*non ricorre la fattispecie*" (**3.3**);
- xi.** il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale) è pari zero (**3.7**);
- xii.** non risulta indicato il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per l'area servizi alla persona in quanto "*non disponibile*" (**3.8**).

D. CONTROLLO STRATEGICO

- xiii.** Il controllo strategico non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie in quanto "*non ricorre la fattispecie*" (**4.2**);
- xiv.** tra i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi non figurano il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, il rispetto degli standard di qualità prefissati e l'impatto socio-economico dei programmi (**4.7**).

E. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- xv.** Non sono state adottate da parte del responsabile del servizio finanziario specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (**5.2**);
- xvi.** non sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario (**5.4**).

F. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

- xvii.** L'ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (**6.1**);
- xviii.** non sono emersi indicatori di crisi aziendale nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, (**6.12**);

xix. non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016 (**6.13**);

xx. non sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (**6.14**);

xxi. solo alcuni organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. 33/2013 (**6.15**);

xxii. non sono stati elaborati indicatori di redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti (**6.16**).

G. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

xxiii. L'ente attesta di non aver effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei servizi (**7.1**);

xxiv. gli indicatori adottati non rappresentano compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in quanto "*non ricorre la fattispecie*" (**7.2**) e le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono anche agli organismi partecipati in quanto "*non ricorre la fattispecie*" (**7.3**);

xxv. non sono stati elaborati ed applicati nell'anno indicatori di alcun tipo (**7.4**);

xxvi. gli indicatori adottati non soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza (**7.5**) e gli standard di qualità programmati nell'anno non sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti simili in materia (**7.6**) in quanto "*non disponibili*";

xxvii. l'ente non ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti interni e/o esterni) (**7.7**) né confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (**7.8**);

xxviii. non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità (**7.9**);

xxix. l'ente non ha realizzato, rispetto all'anno precedente, un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (**7.10**).

5. I sopramenzionati profili di possibile criticità, i quali assumono ancora maggiore rilevanza tenuto conto che, agli esiti del controllo effettuato dalla citata deliberazione 23/SEZAUT/2019/FRG (par. 2), il Comune di Soliera è

risultato tra gli enti classificati a rischio "medio-alto" di controllo, lasciano emergere un quadro caratterizzato dalla mancata attuazione del controllo sugli organismi partecipati non quotati e del controllo sulla qualità dei servizi, nonché da significativi profili di possibile criticità per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione ed il controllo strategico.

Ritenuto che l'esito dell'istruttoria già effettuata mediante analisi del questionario-referto necessitasse pertanto di integrazione in contraddittorio con l'Ente, al fine di acquisire elementi utili a verificare la effettiva sussistenza ed adeguatezza dei controlli interni, il magistrato istruttore ha esperito apposito approfondimento, con nota del 23 febbraio 2021, chiedendo gli opportuni chiarimenti in ordine ad ognuno dei punti evidenziati ed ogni altro elemento ritenuto utile, incluse le disposizioni regolamentari dell'Ente in materia di controlli interni relazionando sulla effettiva applicazione delle medesime.

6. Il Comune ha riscontrato la suddetta nota istruttoria con propria risposta acquisita con prot. 3579 del 15 marzo 2021 specificando quanto segue.

A. SISTEMA DEI CONTROLLI

i. L'Ente ha riferito che "è stato prodotto un report riassuntivo finale degli atti controllati durante il corso dei due semestri dell'anno precedente, in quanto il Segretario generale effettua costantemente in modo puntuale preventivo il controllo sugli atti, in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative dell'Ente";

ii. il Comune di Soliera conta 15.711 abitanti e 47 dipendenti e presenta una struttura composta dai seguenti quattro settori: a. Settore Affari Generali e Demografici, b. Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, c. Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, d. Settore Farmacia Comunale; Nel corso del tempo, anteriormente all'esercizio 2019, sono stati trasferiti i seguenti servizi e settori all'Unione delle Terre d'Argine:

- Servizi Socio-Sanitari e Casa
- Servizi Educativi e Scolastici - Servizi di Polizia Locale
- Servizio Amministrazione Risorse Umane
- Servizio Informatico Associato
- Sportello Unico per le Attività Produttive - Servizio di Protezione Civile
- Struttura Tecnica Sismica - Ufficio di Piano per l'Urbanistica
- Servizio Economato, Finanze, Tariffe e Tributi e Controllo di Gestione

Da gennaio 2010 inoltre il Comune di Soliera ha istituito una Fondazione culturale,

la "Fondazione Campori", cui ha demandato l'organizzazione e la gestione delle iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero, degli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, dei servizi bibliotecari ed iniziative di promozione e valorizzazione della lettura, nonché dei servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani.

iii. Alla **domanda 1.4** del questionario è stato indicato un grado di criticità alto per i controlli di cui ai punti b), c), e) ed f) in quanto il Comune di Soliera, in ragione della propria attuale struttura organizzativa, non ha personale dipendente da dedicare in modo specifico ed esclusivo a tali attività. Tuttavia, l'Ente ha previsto che il Segretario generale, il Responsabile territoriale del Servizio finanziario ed i Responsabili di settore implementino le attività di controllo già precedentemente esercitate affinché si fosse in linea, secondo quanto afferma il Comune, con le disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Per il potenziamento dell'attività di controllo è stato coinvolto anche personale dell'Unione Terre d'Argine in quanto i servizi finanziari, come sopra detto, sono stati ad essa trasferiti. Si precisa peraltro che tutta l'attività svolta da personale dell'Unione Terre d'Argine non è stata conteggiata ai fini delle Unità di personale (FTE) indicate alla **domanda 1.5**. In particolare, il Responsabile territoriale del servizio finanziario, ma anche altro personale del servizio finanziario dell'Unione, hanno contribuito all'attività di controllo per quanto riguarda la regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo sugli organismi partecipati.

iv. Alla **domanda 1.5** è stata fornita una risposta negativa in quanto il Comune non ha ravvisato la necessità di attivare azioni correttive in seguito ai report.

B. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

v. Non si è ritenuto necessario individuare ulteriori settori particolari di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo, in considerazione del fatto che il controllo già programmato riguarda tutte le attività più rilevanti dell'Ente, e cioè le determinazioni dirigenziali con particolare riferimento alle procedure di appalto, i contratti, gli atti di edilizia privata, i provvedimenti autorizzativi e di concessione.

vi. Il Segretario Generale, così come il Responsabile territoriale del Servizio finanziario, effettuano costantemente controlli ed indagini per accertare

la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da uffici e servizi dell'Ente, ma tale attività non si conclude con l'elaborazione di atti formali. Per questo motivo si è inteso rispondere "NO" al questionario sui controlli al quesito 2.7.

vii. Dal momento che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo, quindi mediamente i pagamenti vengono effettuati 21,6 giorni prima della loro scadenza, ossia nei termini, non si è inteso dover indicare nell'apposita relazione quali misure si devono adottare per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Pertanto, è stata fornita una risposta negativa nel questionario alla **domanda 2.8.**

C. CONTROLLO DI GESTIONE

viii. Per le valutazioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa si acquisiscono le informazioni ritenute necessarie, a seconda delle esigenze, estrapolando i dati dalla contabilità economica o finanziaria. Il livello di analiticità desumibile da queste contabilità, tenuto conto che i servizi residuali in capo al comune sono contenuti, è valutato idoneo per ottenere le informazioni necessarie.

ix. Il controllo di gestione viene effettuato dal servizio finanziario, che dal 1° aprile 2016 è stato trasferito all'Unione Terre d'Argine. Alla base del controllo di gestione vi è la predisposizione del Piano esecutivo di gestione che definisce gli obiettivi assegnati ai vari settori dell'Ente. Nel corso dell'anno viene effettuato un monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e, al termine dell'esercizio, viene effettuato il controllo a rendiconto. Alla domanda 3.3 è stato risposto "*non ricorre la fattispecie*" in quanto non esistono strutture organizzative decentrate inserite nei diversi settori e dedicate in via principale o esclusiva all'attività di controllo di gestione. I diversi settori dell'Ente si conformano alle istruzioni impartite dal servizio finanziario e dal Segretario generale per quanto riguarda l'invio di dati e informazioni utili alla produzione dei documenti sopra riportati.

x. Anteriormente all'esercizio 2019, il Comune di Soliera ha trasferito una serie di funzioni all'Unione. Pertanto, non gestendo servizi a domanda individuale, alla risposta 3.7 ha indicato un tasso di copertura pari a zero. Allo stesso modo si motiva la risposta alla domanda 3.8, in quanto il Comune di Soliera ha trasferito anche le funzioni relative ai servizi alla persona all'Unione Terre d'Argine, come già indicato alla risposta iii.

D. CONTROLLO STRATEGICO

xi. Alla domanda 4.2 è stata fornita la risposta: "*non ricorre la fattispecie*" in quanto per le decisioni relative all'allocazione delle risorse, alla gestione dei servizi e alle politiche tariffarie si acquisiscono le informazioni necessarie, a seconda delle esigenze, estrapolando i dati dalla contabilità economica o finanziaria.

xii. Non vi è un riferimento specifico per ogni obiettivo del DUP alle risorse impiegate, tuttavia, afferma l'Ente, è presente una tabella di raccordo tra obiettivi del DUP e missioni e programmi del bilancio.

E. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

xiii. Il regolamento sui controlli interni, all'art. 7, prevede le azioni da mettere in atto per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. All'esito di tale controllo, avendo riscontrato il Comune il permanere degli equilibri, non è emersa la necessità di dover mettere in atto misure per ripristinare l'equilibrio.

F. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

xiv. Dopo l'introduzione delle disposizioni sui controlli interni per l'Ente non è stato possibile, anche nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, effettuare assunzioni da destinare specificatamente al controllo sugli organismi partecipati, né è stato possibile creare strutture organizzative ad essi dedicati. Per il potenziamento dell'attività di controllo l'Unione Terre d'Argine nel 2020 ha bandito una selezione per un incarico di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L., per reperire le adeguate professionalità che consentano all'Unione stessa e ai comuni ad essa aderenti di potenziare le attività tecniche volte prevalentemente a svolgere gli adempimenti di legge e regolamentari in materia di società e organismi partecipati. Tale selezione non si è conclusa con l'individuazione di una professionalità ritenuta idonea.

In una situazione di asserita carenza di professionalità specifiche, a queste funzioni si sono dedicati il Segretario Generale e il Responsabile territoriale del Servizio finanziario. Si precisa inoltre che con riferimento ai seguenti Organismi Partecipati: Progetto Soliera srl in liquidazione, a socio unico il Comune di Soliera, e Fondazione Campori, della quale il Comune di Soliera detiene la partecipazione maggioritaria, sono stati adottati i seguenti atti:

1. Per Progetto Soliera srl in liquidazione: Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/3/2019 "Budget di previsione economico-finanziario di Progetto Soliera in liquidazione per l'anno 2019 —linee di indirizzo". Con questo atto il Consiglio

ha individuato le linee di indirizzo per giungere alla dismissione della società avvenuta entro la fine dell'esercizio 2019.

2. Per Fondazione Campori: Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 9/4/2019 "Budget di previsione economico-finanziario della Fondazione Campori per l'anno 2019 — linee di indirizzo" e Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 11/6/2020 ad oggetto "Relazione sull'attività e sul bilancio 2019 della Fondazione Campori a cura del Presidente della Fondazione".

xv. Le società a controllo pubblico del Comune di Soliera sono: Aimag S.p.A., Progetto Soliera S.r.l. in liquidazione, Lepida S.c.p.A. È stata data risposta negativa alla specifica domanda del questionario in quanto dalla verifica effettuata sulle relazioni sul governo societario pubblicate sui siti internet dalle società a controllo pubblico si è constatato che non sono emersi indicatori di crisi aziendali.

xvi. Alla **domanda 6.13)** è stato risposto negativamente per puro errore materiale. Infatti, asserisce l'Ente di aver verificato il rispetto da parte delle società in controllo pubblico dell'obbligo della comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti le delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art.11, commi 2 e 3, del Dlgs 175/2016.

xvii. Alla **domanda 6.14)** è stato risposto "NO" per puro errore materiale. La risposta deve intendersi affermativa, in quanto dalla verifica effettuata sono presenti sui siti internet report informativi da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali.

xviii. Alla **domanda 6.15)** si è fornita la risposta data di "*Si, solo alcuni*", in quanto quasi tutti gli organismi partecipati hanno pubblicato la Carta dei Servizi, come risulta dalla verifica sui relativi siti internet.

xix. Sono stati elaborati ed applicati anche indicatori di qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti.

G. CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Per quanto riguarda il controllo sulla qualità dei servizi si riconfermano integralmente le considerazioni già espresse al punto iii sui servizi conferiti all'Unione Terre d'Argine e alla Fondazione Campori.

Dal nutrito elenco dei servizi trasferiti, ben si comprende come la maggior parte e la quasi totalità delle funzioni non sia più in capo al Comune, al quale sono rimaste le sole funzioni relative all' Area Affari Generali, alle due Aree Tecniche relative ai Lavori Pubblici e Manutentivi ed all'Urbanistica e Programmazione del Territorio, nonché alla Farmacia Comunale.

Per quanto riguarda i servizi residuali rimasti in capo al Comune di Soliera, nello

specifico la farmacia comunale, si segnala che l'Amministrazione ha elaborato un questionario sul gradimento del servizio della farmacia stessa, il cui esito ha dato un riscontro positivo di gradimento da parte di cittadini per una percentuale di quasi il 90%.

Le risposte fornite nella sezione G hanno tenuto conto solo dei residuali servizi gestiti direttamente dal Comune. Dall'esame dei siti dei relativi organismi è stato possibile integrare il controllo in quanto sono stati acquisiti elementi parametrati agli strumenti messi in campo dalle singole società.

7. I magistrati istruttori, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, hanno chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Medicina.

DIRITTO

1. I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'Ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate. L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi trovano testimonianza nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull'organizzazione ed il funzionamento degli stessi. A partire dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato avviato un processo di potenziamento delle funzioni di controllo interno anche delle autonomie locali, contestualmente alla progressiva riduzione dei controlli di legittimità sugli atti di Regioni, Province e Comuni e, di converso, al conferimento di maggior spazio per il controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione e il controllo strategico, da attuarsi all'interno di ciascuna Amministrazione mediante apposite strutture a ciò deputate.

2. In particolare, l'art. 147 TUEL prevede:

"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento".

3. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato l'assetto delineato dal TUEL,

innovando le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall'assetto originario la valutazione della dirigenza e prevedendo per i controlli esterni della Corte verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell'Ente, sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente, sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società partecipate degli enti secondo metodologie e criteri che attengono ad aspetti sia di regolarità amministrativa e contabile che gestionali e strategici. In tale ottica, il sistema dei controlli sia interni che esterni ha anche recepito la necessità di conformarsi ai nuovi principi e istituti contabili introdotti con l'armonizzazione.

4. Le tipologie dei controlli interni, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28/2014/INPR del 24 novembre 2014, sono le seguenti:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo strategico;
- il controllo sugli equilibri finanziari;
- il controllo sugli organismi partecipati;
- il controllo sulla qualità dei servizi.

5. Anche le finalità dei controlli in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

6. Il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** degli atti, stabilendo al comma 1 dell'art. 147 del TUEL, che esso è finalizzato "*a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*". L'effettuazione di questa prima tipologia

di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa (deliberazione di questa Sezione n. 154/2015/PRSP del 15 dicembre 2015). Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino *"riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"*, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. A questo proposito la Sezione sottolinea l'importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto *"alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica"*.

Nella fase successiva all'adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017: *"La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità"*.

7. Il controllo di gestione è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. L'attivazione di sistemi di controllo di gestione è quindi finalizzata ad implementare la cultura del risultato e destinata a supportare le decisioni di gestione affidate all'esclusiva competenza della

dirigenza. Il controllo di gestione si caratterizza per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il processo di controllo in esame si basa dunque sulla determinazione di obiettivi, sulla misurazione dei risultati e, quindi, in base ad eventuali scostamenti, sull'impostazione delle conseguenti correzioni. La filosofia gestionale di riferimento è mutuata dal *management* privato ed è finalizzata a garantire una gestione per obiettivi tramite un insieme di strumenti idonei a verificare l'andamento delle previsioni ed a correggere eventuali scostamenti. L'attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'ente. Diversamente dalle altre forme di controllo interno, il controllo di gestione è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del T.U.E.L. relativamente alla sua funzione (art.196), alle modalità applicative (art.197) ed al contenuto del referto dell'intera attività (art.198).

Come stabilito dall'articolo 197, comma 2, del T.U.E.L., il processo di controllo in esame si articola in tre fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia (intesa quale idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione), dell'efficienza (intesa quale idoneità a raggiungere i risultati con l'ottimale utilizzo dei mezzi, *rectius*, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo dei risultati con una predeterminata quantità di risorse) e dell'economicità (consistente nella razionale acquisizione delle risorse umane, come ad esempio il reclutamento del personale e utilizzazione e materiali acquisto dei beni e i servizi al prezzo giusto, nel momento giusto nel luogo giusto in quantità giusta, in qualità giusta) dell'azione

amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Il controllo di gestione non può prescindere dall'impiego di strumenti tecnico-contabili quali: 1) il budget, che negli enti locali può essere rappresentato dal PEG, ex art. 169 del TUEL, dove alla definizione degli obiettivi, programmi e direttive è collegata la quantificazione e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio; 2) la contabilità analitica ex art. 197, comma 3, del TUEL, che costituisce un sistema di contabilità economica diretto alla determinazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi; 3) l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4) il benchmarking, tecnica di management basata sul confronto, con riferimento agli enti locali, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici e finalizzata a promuovere continui miglioramenti; 5) il reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit.).

8. Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione. La deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit. precisa che esso *"imponesse il preliminare, graduale adeguamento dell'organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi. In tale sede rilevano le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali"*.

9. Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL *"è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La*

stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità» Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. Di rilievo è il collegamento degli artt. 147 e 147-quinquies con l'art. 153, comma 6, TUEL. In quest'ultimo articolo si fa riferimento al Regolamento di contabilità dell'ente, al fine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio. L'inoltro della segnalazione attiva l'obbligo da parte del Consiglio di adottare l'apposita delibera di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 TUEL" (deliberazione 5/SEZAUT/2017/INPR cit.).

10. Quanto al **controllo sulle società partecipate**, l'art. 147-*quater* attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell'Ente proprietario il compito di definire preventivamente sulla base di standard prefissati gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l'ente organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Ciò in quanto le società partecipate erogano servizi pubblici e svolgono attività per conto dell'Ente; i relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019: "*devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario*". È compito dell'amministrazione monitorare l'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

11. Con riferimento al **controllo sulla qualità dei servizi** l'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, stabilisce che "*il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia*

mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente". Con tale norma il legislatore ha inteso misurare la soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi resi promuovendo l'introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini. Si sottolinea come la valutazione della qualità dei servizi sia anche un parametro di valutazione della performance organizzativa ex art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Peraltro, come puntualizzato dalla deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit., la qualità *"non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse"*. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, innovando la disciplina normativa afferente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, ha stabilito all'art. 35, comma 1, lettera n), del che le amministrazioni devono pubblicare *"i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento"*. Sul punto il Collegio osserva che la pubblicizzazione degli esiti della valutazione sulla qualità dei servizi diventa strumento essenziale di partecipazione e controllo da parte del cittadino-utente (deliberazione SRCERO/154/2015/PRSP cit.). Rilevare la *customer satisfaction* serve dunque a costruire un modello di relazione tra amministrazione e cittadini basato sulla fiducia e a dare legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni della collettività amministrata. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie: *"Il sistema dei controlli interni non può prescindere dal controllo di qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. Tale tipologia di controllo si inserisce, come gli altri, in un contesto di "programmazione-controllo", impiega specifiche metodologie che misurano la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente e mira a migliorare la qualità dei servizi resi. L'assunzione del criterio della "qualità dei servizi" (in generale) e della sua "misurazione" obbliga gli Enti a perseguire obiettivi adeguati agli standard predefiniti. In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate. Nella "logica della qualità", che significa agire sia a livello strategico sia a livello operativo, diviene più agevole individuare i possibili punti critici di verifica*

e di intervento. La qualità di un servizio è correlata al grado di soddisfazione che l'utente ottiene dal servizio reso. Per queste ragioni, il monitoraggio della qualità percepita è essenziale per il miglioramento progressivo del servizio stesso. Conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari è condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti. Il valore della customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche consiste nell'individuare il potenziale di miglioramento dell'Ente, nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere". (5/SEZAUT/2017/INPR cit.).

12. Ad ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli interni, l'art. 148, comma 4, del TUEL prevede, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.

13. Dall'istruttoria condotta in relazione al funzionamento dei controlli interni del Comune di Soliera nell'esercizio 2019 la Sezione rileva un quadro caratterizzato da fattori di lieve criticità in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico ed al controllo sulle società partecipate non quotate.

14. Il sistema di controlli interni del Comune dovrebbe prevedere l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del controllo strategico e del controllo sulle società partecipate non quotate. A tale proposito si evidenzia che, quanto al controllo strategico, il Regolamento dell'ente, all'art. 5 co. 2, prevede in effetti l'esistenza di una "unità preposta al controllo strategico" ma all'esito dell'istruttoria condotta essa non appare chiaramente individuata. Identico rilievo va fatto in relazione al controllo sulle società partecipate non quotate, che a mente dell'art. 147-*quater*, va esercitato da "strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili". La Sezione, pertanto, evidenzia la necessità di individuare chiaramente l'unità competente per tali controlli, così da evitare che la mancata formale individuazione possa vulnerare, anche in parte, l'attuazione effettiva di queste tipologie di controllo.

15. Quanto al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, l'ente afferma di non aver ritenuto necessario individuare settori particolari di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo, in considerazione del fatto che il controllo già programmato riguarda tutte le attività più rilevanti dell'Ente,

e cioè le determinazioni dirigenziali con particolare riferimento alle procedure di appalto, i contratti, gli atti di edilizia privata, i provvedimenti autorizzativi e di concessione. In proposito occorre rimarcare che, come qui già evidenziato (cfr. punto 6) tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. In proposito va inoltre rammentato che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, le risultanze di esso vanno trasmesse, ai sensi dell'art. 147-*bis*, co. 3, del T.U.E.L., dal Segretario all'Organo di revisione, chiamato ad effettuare, anche in base a tali risultanze, tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L., la quale deve riguardare l'acquisizione delle entrate, l'effettuazione delle spese, l'attività contrattuale, l'amministrazione dei beni, la completezza della documentazione, gli adempimenti fiscali e la tenuta della contabilità (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 73/2021/VSGC del 10 maggio 2021).

16. La compilazione delle risposte al questionario necessita di una maggiore attenzione, in quanto il referto così elaborato rappresenta la base essenziale di partenza per le valutazioni della Sezione regionale di controllo, ma anche elemento di conoscenza per l'Amministrazione, che dal quadro rappresentato deve trarre indicazioni per superare le criticità in un'ottica di integrazione del sistema dei controlli (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 107/2020/VSGC del 3 dicembre 2020).

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, all'esito dell'esame sul referto annuale ed a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento dei controlli interni del Comune di Soliera per l'esercizio 2019, rileva profili di possibile criticità in ordine alla adeguatezza del sistema dei controlli interni nei termini espressi in parte motivazionale e raccomanda all'ente ogni utile iniziativa volta a potenziare il suddetto sistema.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario generale e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Soliera (MO);

- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Il presidente

(Marco Pieroni)

(firmato digitalmente)

Il relatore

(Marco Scognamiglio)

(firmato digitalmente)

Il relatore

(Elisa Borelli)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 27 maggio 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)